

LEGGI



PER VOI

Agenzia di informazione del Consiglio della Provincia autonoma di Trento - anno XXI


L.P. n. 5/16

Sanità: assistenza
psicologica



L.P. n. 17/15

Cultura: incentivi
al mecenatismo



L.P. n. 6/16

Promozione
della
floricoltura
trentina



Le leggi provinciali
spiegate dal Consiglio per i cittadini

Indice

Legge provinciale 11 novembre 2015, n. 17 - Cultura: incentivi al mecenatismo

Agevolazioni fiscali in materia di promozione di attività culturali e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio

Gli obiettivi della legge	1
La consigliera provinciale Lucia Maestri (Pd), prima firmataria del disegno di legge 33/XV	2
Lo sforzo della Provincia Autonoma in campo culturale	3
Il termine "mecenatismo"	4
Il crowdfunding	5
L'art bonus nazionale	6
Cosa prevede la l.p. 17/15	8
L'iter della legge in Consiglio provinciale	8
Il testo della legge	9

Legge provinciale 6 maggio 2016, n. 5 - Sanità: assistenza psicologica

Disciplina del servizio di assistenza e consulenza psicologica in provincia di Trento. Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006 e della legge provinciale sul lavoro 1983

Gli obiettivi della legge	11
Il consigliere provinciale Mattia Civico (Pd), primo firmatario del disegno di legge 31/XV	12
I soggetti del servizio di consulenza e assistenza psicologica riconosciuti dalla l.p. 5/2016	13
Benessere psicofisico, le figure professionali	13
Gli psicologi in Trentino	14
Il disagio psichico	14
Il servizio pubblico in Trentino	14
Cosa prevede la legge	15
L'iter della legge	16
L'ordine del giorno collegato	16
Il punto di vista di Sara Piazza, presidente dell'Ordine degli psicologi della Provincia di Trento	17
La dedica	18
Il testo della legge	19

Legge provinciale 6 maggio 2016, n. 6 - Promozione della floricoltura trentina

Modificazioni della legge prov. sull'agricoltura 2003 e della legge prov. sull'agriturismo 2001 in materia di floricoltura

Gli obiettivi della legge	23
Il consigliere provinciale Marino Simoni (Progetto Trentino), primo firmatario del disegno di legge 100/XV	24
I numeri del settore in Trentino	25
Il contesto nazionale	25
Il floricoltore ai fini della l.p. 6/2017	26
Cosa prevede la legge	26
I più bei giardini in Trentino	27
I percorsi professionali del settore	28
Il punto di vista di Michele Buccella, presidente dell'Associazione florovivaisti trentini	29
La curiosità dagli archivi del Consiglio provinciale	30
L'iter della legge	30
Il testo della legge	31

Leggi per voi

Agenzia di informazione del Consiglio della Provincia autonoma di Trento. Anno XXI nr. 415 - ottobre 2016.

Registrazione al Tribunale di Trento n.887 del 23 gennaio 1996.
Editore Consiglio della Provincia autonoma di Trento via Mancini, 27
Redazione via Mancini, 27 - 38121 Trento.

Stampa Litografia Effe e Erre via E.Sestan, 29 - Trento
Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale - 70%
NE/TN Tassa Pagata/Taxe Parçue/Economy/Compatto.

Direttore responsabile:

Luca Zanin

Supporto di:

Lucia Linda Cella

Segreteria di redazione: via Mancini, 27 - 38122 Trento

- Angela Giordani
- Alessandra Bronzini

Progetto grafico e impaginazione:

Mottes prj

**Legge provinciale
11 novembre 2015, n. 17**

**Cultura: incentivi
al mecenatismo**

**Agevolazioni fiscali
in materia di promozione
di attività culturali
e valorizzazione del
patrimonio culturale
e del paesaggio**



Gli obiettivi della legge:

incentivare il finanziamento privato delle attività culturali, attraverso benefici fiscali per chi fa appunto mecenatismo.




La consigliera provinciale Lucia Maestri (Pd), prima firmataria del disegno di legge 33/XV:

“La legge 17/XV, votata all’unanimità dall’Aula, si propone di indicare pochi e chiari strumenti affinché la partecipazione alla produzione, alla valorizzazione e al sostegno della cultura del nostro territorio possa essere da un lato “vantaggiosa” per i privati stessi, dall’altro stimolo al consolidamento, alla crescita, all’innovazione della “creatività” della nostra terra. La legge agisce infatti in modo mirato sulla leva fiscale per favorire le erogazioni liberali di privati e aziende che intendono contribuire al finanziamento di attività culturali, e introduce una disciplina che favorisce una tipologia di investimenti che per troppo tempo è stata lasciata all’iniziativa quasi esclusiva degli enti pubblici e della Provincia in particolare. Le analisi e gli studi che tratteggiano questo squilibrio non mancano, come non mancano i segnali che certificano quanto le ristrettezze finanziarie degli enti pubblici non

siano temporanee ma sistemiche. Se dunque, in questo contesto, ricercare meccanismi d’incentivo del settore del privato è una delle chiavi per garantire risorse su temi e materie che altrimenti rischiano di venire penalizzate, la sfida ulteriore che la legge pone è quella di comprendere quanto la partecipazione dei soggetti privati alla promozione delle attività culturali sia una scelta in grado di garantire migliori risultati in termini di efficacia degli interventi e di bontà delle ricadute sulla collettività e sul senso di appartenenza dei cittadini. Se i cittadini e le aziende potranno oggi ricevere un beneficio (Irap o Irap a seconda del soggetto finanziatore) per la loro scelta di promuovere progetti – pescando da un elenco predisposto annualmente dalla Giunta – l’incentivo a farlo consentirà una compartecipazione pubblico-privata sicuramente innovativa per il nostro territorio ed incentivante per tutti gli attori coinvolti”.

Lo sforzo della Provincia autonoma in campo culturale:

sono 318 attualmente i soggetti che la Provincia autonoma – sulla base della legge provinciale 15 del 2007 - riconosce come qualificati e quindi titolati a ricevere contributi per attività e progetti culturali, per eventi straordinari, per l'acquisto di beni, strutture e software strumentali a queste attività. Le contribuzioni (anno 2015) sono state così articolate:



Per "progetti culturali di rilievo provinciale"	56 soggetti	746.177,97 euro
Per "realizzazione di eventi straordinari"	46 soggetti	169.928,26 euro
Per "attività, manifestazioni o eventi culturali di rilievo provinciale da attuarsi in convenzione"	20 soggetti	3.200.000,00 euro
Per progetti degli ecomusei	8 soggetti	105.000,00 euro
Per interventi su strutture culturali e arredi	2 soggetti	47.693,39 euro
Per acquisto di beni mobili, software, strumenti, materiali di scena, costumi e accessori	51 soggetti	135.712,88 euro
Per l'attività di istituzioni museali in convenzione	Museo storico italiano della guerra di Rovereto Fondazione museo civico di Riva del Garda Museo Diocesano tridentino MAG-Museo Alto Garda	1.095.997,00 euro
Per l'attività di soggetti privati gestori di biblioteche in convenzione	6 soggetti	217.000,00 euro
Per le attività didattiche delle scuole musicali iscritte al registro provinciale	13 soggetti	4.994.919,84 euro

Fonte: dati Servizio Attività culturali, P.a.t.


Il termine “mecenatismo”:

chi sostiene attività artistiche e culturali viene detto “mecenate”, una parola che deriva per antonomasia dal personaggio storico Gaio Cilnio Mecenate, vissuto a Roma nel I secolo avanti Cristo. Fu un influente consigliere, un alleato e un grande amico dell'imperatore Cesare Ottaviano Augusto. Formò un circolo di intellettuali, di letterati e poeti – Orazio, Virgilio, Propertio - che protesse, incoraggiò e sostenne nella loro produzione artistica. Molte opere di questi poeti sono dedicate a lui.



La spesa media familiare in Trentino per spettacoli, istruzione e cultura (1997-2013)

Fonte: Istat - Ispat, Istituto di statistica della Provincia di Trento



Il crowdfunding:

quest'attività (*crowd* significa "folla" e *funding* "finanziamento") è un modello alternativo ai canali tradizionali di raccolta fondi dalla collettività, le cui potenzialità sono amplificate dalla diffusione della rete internet. Esistono diversi modelli di *crowdfunding* e di piattaforme che li adottano: si distinguono ad esempio il *donation based* e il *reward*, caratterizzati da una logica non economica: si dona a favore di una buona causa senza avere nulla in cambio, o si riceve un contro-dono; l'*equity crowdfunding*, un approccio in cui il finanziatore diventa a tutti gli effetti un investitore acquisendo diritti patrimoniali e societari; il *social-lending*, non una donazione ma un prestito che consente alle persone di intervenire a favore di privati o di iniziative sociali per una causa meritoria.

Secondo il **Rapporto annuale delle piattaforme italiane di crowdfunding - 2015**, ricerca realizzata dall'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e promossa da Telecom, al 21 ottobre 2015 in Italia si contavano 82 piattaforme di *crowdfunding*, che però spesso non centrano l'obiettivo prefissato. Il **37%** delle campagne pubblicate sulle piattaforme sono **creative e culturali**, il **34% sociali**, il **20% imprenditoriali**. In percentuali minori vengono pubblicate campagne civiche, immobiliari e politiche. Una rilevazione di Starteed a maggio 2016 ha stimato il valore complessivo di raccolta delle campagne con esito positivo in **€ 65.389.176,18**.



L'art bonus nazionale:

Cos'è. È previsto dalla legge 106/2014 dello Stato, secondo la quale chi effettua erogazioni liberali in denaro per il sostegno della cultura, può godere di importanti benefici fiscali sotto forma di credito di imposta.

Com'è strutturato. La legge di stabilità 2016 dello Stato ha reso permanente la misura dell'art bonus, stabilendo un'agevolazione fiscale sul 65% delle erogazioni liberali a sostegno della cultura. Il credito d'imposta viene restituito in 3 quote annuali di pari importo. Il beneficio viene concesso entro limiti massimi differenziati:

- per le persone fisiche ed enti che non svolgono attività commerciale, credito d'imposta nel limite del 15% del reddito imponibile, da fruire nella dichiarazione dei redditi;
- per le imprese (società e ditte individuali) ed enti non commerciali che esercitano anche attività commerciale, credito d'imposta nel limite del 5 per mille dei ricavi annui.

Sono escluse le erogazioni liberali a favore di beni culturali appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

Come sta funzionando. A fine giugno 2016 sono stati superati i 100 milioni di euro donati, a partire dalla prima applicazione di fine 2014 (3,5 milioni di euro da persone fisiche, oltre 45,1 milioni da enti e fondazioni bancarie e circa 51,4 milioni dalle imprese).

Per la Regione Trentino-Alto Adige, al 18 aprile 2016 risultavano registrati solo 3 enti: il **Comune di Trento**, con interventi a favore della Biblioteca comunale, del Cimitero monumentale e per i cannoni della batteria Battisti sul Doss Trento; il **Comune di Lavis**, che propone il Giardino Bortolotti detto "dei Ciucioi"; la **Provincia autonoma di Trento**, per interventi di manutenzione e restauro al Castello di Avio. Tre le proposte che hanno finora ricevuto quote di erogazioni liberali. Si tratta del Cimitero monumentale di Trento, che al 17 settembre 2015 aveva ricevuto 400 euro su un costo complessivo previsto di 42.608 euro; del Castello di Avio, con un attivo ad oggi di 4.000 euro su un costo previsto di 35.000; e del Giardino dei Ciucioi, che al momento registra una donazione di 100 euro.

Per tutti gli interventi c'è tempo per aderire con erogazioni liberali fino al 31 dicembre 2016.



**Dove si trovano
le informazioni.**

<http://artbonus.gov.it/>

Art bonus statale ed erogazioni liberali in Italia

dati e tabella di fonte ministeriale, 24 giugno 2016



Abruzzo	34.000 €
Basilicata	0 €
Calabria	2.700 €
Campania	627.102 €
Emilia Romagna	11.123.163 €
Friuli Venezia Giulia	555.800 €
Lazio	4.701.299 €
Liguria	2.205.790 €
Lombardia	33.266.802 €
Marche	700.648 €
Molise	0 €
Piemonte	15.857.977 €
Puglia	812.847 €
Sardegna	304.615 €
Sicilia	45.400 €
Toscana	9.371.274 €
Trentino Alto Adige	3.400 €
Umbria	148.260 €
Valle d'Aosta	0 €
Veneto	20.314.774 €

Imprese
51.397.194 €

Totale 100.075.851 €



Enti
45.103.472 €

**Persone
fisiche**
3.577.184 €

Cosa prevede la l.p. 17/15*:

- compensazione – sul modello di versamento F24 – tra i debiti verso l'erario e il credito commisurato al finanziamento di progetti culturali. Il credito non potrà superare il **20%** delle somme che il privato o l'impresa avrà erogato. Si specifica che sono esclusi dal beneficio i progetti culturali attivati da banche, fondazioni bancarie, compagnie assicurative e imprese in difficoltà economica. Restano fermi i distinti benefici previsti dalla normativa nazionale sull'art bonus;
- limitazione del beneficio fiscale al finanziamento di progetti culturali attivati da soggetti senza scopo di lucro, con sede o stabile organizzazione in Trentino e con finalità di promozione della cultura trentina, dichiarate nello statuto o atto costitutivo;
- deliberazione annuale della Giunta provinciale relativa ai progetti ammessi, che devono riguardare attività culturali e/o di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio. I progetti dovranno avere un costo complessivo non inferiore a **15 mila euro**;
- stanziamento di **500.000 euro** per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

* si attendono a breve termine le necessarie disposizioni attuative della Giunta provinciale

L'iter della legge in Consiglio provinciale:

Lucia Maestri, Violetta Plotegher, Alessio Manica, Luca Zeni e Mattia Civico – consiglieri provinciali del Pd – sono i firmatari del disegno di legge 33/XV, depositato il 2 luglio 2014 e positivamente valutato dalla Prima Commissione consiliare il 12 ottobre 2015. Il testo è in vigore dal 2 dicembre 2015, in seguito all'approvazione in Consiglio provinciale, avvenuta all'unanimità il 5 novembre 2015. Sono stati accolti alcuni emendamenti al testo, proposti da Claudio Civettini (Civica Trentina) e finalizzati a garantire che i benefici della legge vadano ad attività culturali trentine, promosse dall'associazionismo trentino.



Claudio Civettini



Consulta la legge "on-line"

Segui gli sviluppi della legge, sul sito www.consiglio.provincia.tn.it nella banca dati "codice provinciale".

**Leggi il codice QR
con il tuo smartphone.**



Legge provinciale 11 novembre 2015, n. 17

Agevolazioni fiscali in materia di promozione di attività culturali del Trentino, di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio trentino

(b.u. 17 novembre 2015, n. 46, suppl. n. 2)

Art. 1 Finalità dell'intervento

1. Per incrementare in Trentino gli investimenti privati concernenti la promozione e organizzazione di attività culturali e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio la Provincia di Trento, con questa legge, disciplina le agevolazioni fiscali a favore dei finanziamenti effettuati a decorrere dal 2016.

Art. 2 Agevolazioni fiscali in materia di promozione di attività culturali del Trentino, di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio trentino

1. Ferme restando le agevolazioni previste nell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, per i fini di cui all'articolo 1, in provincia di Trento è riconosciuto un incentivo da utilizzare in compensazione secondo quanto previsto dall'articolo 17 (Contributi da utilizzare in compensazione) della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, pari al 20 per cento delle erogazioni liberali in denaro destinate a favore dei progetti indicati nell'articolo 4.

Art. 3 Soggetti destinatari delle agevolazioni fiscali

1. Sono destinatari delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 2 i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), con sede legale o con una stabile organizzazione in Trentino, individuate ai sensi dell'articolo

58, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), ad eccezione di:

- a) imprese in difficoltà economica;
- b) banche;
- c) fondazioni bancarie;
- d) compagnie e imprese di assicurazione.

Art. 4 **Soggetti promotori dei progetti di intervento finanziabili**

1. I soggetti che possono promuovere i progetti relativi alla promozione e all'organizzazione di attività culturali del Trentino e alla valorizzazione del patrimonio, della cultura e del paesaggio trentino devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) non avere scopo di lucro;
 - b) prevedere nel loro statuto o atto costitutivo finalità di promozione, organizzazione e gestione di attività culturali del Trentino e valorizzazione del patrimonio, della cultura e del paesaggio trentino;
 - c) avere sede legale o una stabile organizzazione operativa in Trentino.
2. I progetti relativi alla promozione e all'organizzazione di attività culturali e alla valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio cui possono essere destinate le erogazioni liberali sono individuati annualmente con deliberazione della Giunta provinciale. I singoli progetti individuati dalla Giunta provinciale non possono avere un costo complessivo inferiore a 15.000 euro.

Art. 5 **Criteri attuativi**

1. Con deliberazione della Giunta provinciale, da emanarsi, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, sono approvate le relative disposizioni attuative, ivi compresi i termini e le modalità relativi alla presentazione ed istruttoria delle istanze.

Art. 6 **Disposizioni finanziarie**

1. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione di questa legge, previste in 500.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 si provvede riducendo per un pari importo e per i medesimi esercizi finanziari il fondo per nuove leggi - spese in conto capitale, unità previsionale di base 95.5.210 del bilancio provinciale.
2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).

Legge provinciale 6 maggio 2016, n. 5

Sanità: assistenza
psicologica

**Disciplina del servizio
di assistenza e consulenza
psicologica in provincia
di Trento.**

**Modificazioni
della legge provinciale
sulla scuola 2006
e della legge provinciale
sul lavoro 1983**



Gli obiettivi della legge:

- estendere i servizi di assistenza psicologica – oggi non del tutto sufficienti a coprire i bisogni dell’utenza trentina – attraverso l’affiancamento alle strutture pubbliche di studi privati, da accreditare e convenzionare con l’azienda sanitaria provinciale;
- migliorare e disciplinare il servizio di assistenza e consulenza psicologica individuale, di coppia, familiare o di gruppo, nonché gli interventi di sostegno destinati a tutelare e promuovere il benessere psico-fisico della persona;
- trattare nel migliore dei modi le sintomatologie che riguardano le capacità cognitive, affettive e relazionali dell’individuo;
- prevenire il disagio emotivo, contribuire a rimuovere le situazioni di marginalità e disagio;
- valorizzare i percorsi assistenziali integrati tra medicina di base e specialisti e mettere in relazione gli interventi di tipo medico con quelli di tipo assistenziale attivi sul territorio;
- promuovere l’integrazione degli interventi di diagnosi e cura multidisciplinari con i percorsi assistenziali di tipo relazionale, promossi dalle reti sociali e dai soggetti del terzo settore;
- ovviare a tempi di attesa troppo lunghi per l’accesso ai servizi, a possibili casi di invio non appropriato per i trattamenti psicologici e alla carenza di servizi di assistenza psicologica nelle scuole.



Il consigliere provinciale Mattia Civico (Pd), primo firmatario del disegno di legge 31/XV:

“La salute di ogni cittadino, di ognuno di noi, non dipende soltanto dalla qualità delle prestazioni sanitarie che vengono erogate: la salute non dipende soltanto dalla sanità. Il benessere delle persone è infatti determinato in larga misura dagli stili di vita, dalla qualità delle relazioni, dalla capacità che le persone hanno di vivere ed assorbire piccoli e grandi conflitti quotidiani, dalla capacità di stare dentro una dimensione relazionale che offre anche momenti di fatica e di difficoltà. Ci sono diverse stagioni della vita ed ognuna porta con sé le proprie “crisi della crescita”: adolescenti, che hanno molte domande e risposte spesso confuse e contraddittorie; padri e madri di famiglia che si trovano in una situazione di rischio per il proprio posto di lavoro o che addirittura l’hanno perso, penso al rapporto tra i generi, al tema delle dipendenze... Oggi, investire sul benessere delle persone, vuol dunque dire tenere conto anche di queste dimensioni. Il pubblico lo fa, molto, e

in Trentino il ruolo dell’unità operativa di psicologia, dei servizi di psichiatria e di neuropsichiatria infantile sono tali da renderci orgogliosi. D’altra parte sono però convinto che accanto al sistema pubblico ci voglia oggi una nuova alleanza con il privato. Senza nessuna messa in discussione del dovere pubblico della presa in carico e della regia nell’erogazione dei servizi, ma con la consapevolezza che, talvolta, invii per trattamento non appropriati, tempi d’attesa molto lunghi e sedi periferiche o sfornite delle necessarie professionalità, hanno comportato per gli utenti rallentamenti e difficoltà. La proposta convertita in legge dal Consiglio Provinciale parte dal presupposto che rispetto a queste sfide fondamentali, nessuno debba sottrarsi alle proprie responsabilità. Penso che studi professionali associati, multidisciplinari, realtà di terzo settore, con specifiche caratteristiche definite puntualmente nel sistema di accreditamento e convenzionamento, debbano essere chiamati ad una alleanza di sistema, al fine di offrire una rete di supporto più forte e puntuale a tutti i cittadini”.

I soggetti del servizio di consulenza e assistenza psicologica riconosciuti dalla l.p. 5/2016:

- le strutture sanitarie pubbliche, distrettuali e ospedaliere;
- gli studi associati di psicologia e psicoterapia accreditati e convenzionati con il servizio sanitario provinciale;
- le realtà del privato sociale accreditate e convenzionate con il servizio sanitario provinciale.

Benessere psicofisico, le figure professionali:

psicologo: laureato in psicologia, iscritto all'Ordine degli psicologi (che comprende la sezione A dei titolari di laurea magistrale e la sezione B dei titolari di laurea triennale, definiti dottori in tecniche psicologiche e in precedenza psicologi junior). Non può somministrare farmaci né intervenire con una psicoterapia (a meno che non abbia anche questa specializzazione);

psicoterapeuta: medico o psicologo, iscritto all'Albo del proprio Ordine professionale, con specializzazione post-universitaria riconosciuta dal MIUR (Ministero Istruzione Università e Ricerca). Solo se medico, è abilitato alla somministrazione di farmaci;

psichiatra: laureato in medicina, con successiva specializzazione in psichiatria. Può somministrare farmaci ed esercitare la psicoterapia;

neuropsichiatra infantile: laureato in medicina, con successiva specializzazione in neuropsichiatria infantile. Si occupa delle patologie neurologiche, neuropsicologiche e psichiatriche dell'infanzia e dell'adolescenza;

pedagogista: svolge la sua funzione nei settori formativo, educativo, sociale, socio-sanitario,



giuridico, delle risorse umane. È all'esame in Parlamento un testo di legge per regolamentare questa figura professionale;

assistente sociale: svolge attività di servizio e cura alla persona o per nuclei familiari in situazioni di disagio. Nell'Albo professionale degli assistenti sociali vi sono due sezioni: sezione A, cui si accede con laurea specialistica; sezione B, cui si accede con laurea triennale o con diploma universitario triennale. Per accedere all'Albo occorre il superamento dell'esame di Stato;

mediatore familiare: ha una formazione specifica, gestisce un percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari. Non esiste ancora un albo nazionale e un percorso formativo definito. Singole associazioni di categoria hanno albi privati e indicano i criteri per la formazione, che tendenzialmente prevede la laurea specialistica.

A queste figure si affiancano inoltre – con diverse qualifiche e percorsi professionali – numerosi **operatori di discipline olistiche**, tra cui: operatori shiatsu, osteopati, chiropratici, agopuntori, counselor.

Gli psicologi in Trentino:

gli iscritti all'albo professionale dell'Ordine degli psicologi – istituito con legge 56 del 18 febbraio 1989 – in Trentino sono **821**, comprensivi delle due sezioni A e B.

Il disagio psichico:

Suicidi: 191 i casi in Trentino negli ultimi 4 anni, 41 nel 2014 e 52 nel 2015. 364 i tentativi negli ultimi 3 anni. Nel 34% dei casi si tratta di persone disoccupate, nel 92% dei casi del 2015 si tratta di uomini. La media trentina è superiore a quella nazionale.

Depressione: ne risultano affetti in Trentino il 4% degli adulti tra 18 e 69 anni, quindi oltre 15 mila persone. (dato 2010-2013, Osservatorio per la salute P.a.t.)

Consumo di psicofarmaci: +4,5% all'anno in Italia dal 2004 (dati dell'Aifa, l'Agenzia del Farmaco). Gli psicofarmaci sono al 3° posto tra i medicinali più venduti, dopo quelli cardiovascolari e quelli gastrointestinali. Sono 5 milioni gli italiani (più di 3 milioni donne) consumatori di tranquillanti e ansiolitici; 4 milioni le persone che assumono sonniferi; 2,2 milioni gli assuntori di antidepressivi (studio Cnr del 2011).



Il servizio pubblico in Trentino:

Azienda provinciale per i servizi sanitari
(Apss)



Unità operative di Psicologia



Servizi di psicologia
per l'età evolutiva e adulta

attività ambulatoriale di psicodiagnosi, sostegno psicologico, psicoterapia, riabilitazione psicologica; consulenze a beneficio di minori, giovani, adulti, anziani, coppie e famiglie e ancora dei consultori Apss, dei diversi presidi ospedalieri, delle scuole, del tribunale, dei servizi socio assistenziali e delle organizzazioni del privato sociale. Gli psicologi in forza all'Apss sono 55. I servizi vengono erogati nelle sedi Apss di Trento, Mezzolombardo, Cles, Pergine Valsugana, Borgo Valsugana, Tonadico, Cavalese, Rovereto, Riva del Garda, Tione.

Informazioni di dettaglio: www.apss.tn.it



Cosa prevede la legge:

- promozione dell'attività di assistenza psicologica e del coordinamento/integrazione degli interventi diagnostici e terapeutici con i percorsi assistenziali di tipo relazionale, promossi dalle reti sociali e dai soggetti del terzo settore;
- definizione da parte della Giunta provinciale dei requisiti per l'accreditamento del privato sociale e degli studi privati di psicologia e psicoterapia, ai fini della convenzione con il sistema sanitario provinciale. La convenzione fissa linee guida, protocolli, tariffe;
- definizione da parte della Giunta provinciale dei percorsi assistenziali, delle prestazioni erogabili, delle modalità di accesso, delle eventuali tariffe a carico degli assistiti, delle prestazioni aggiuntive (rispetto ai livelli essenziali di assistenza nazionale) riservate ai residenti in Trentino, degli indirizzi per gli interventi dell'Azienda sanitaria provinciale;
- coinvolgimento delle scuole, degli organi giudiziari, di enti e associazioni del territorio nella definizione degli indirizzi d'azione dell'Azienda sanitaria provinciale;
- istituzione di una Commissione di valutazione come organo tecnico-consultivo per la Provincia, senza indennità né rimborsi spesa per i componenti. I compiti: monitoraggio e controllo, pareri, proposte, promozione di studi e azioni di sensibilizzazione e informazione. Ne faranno parte l'assessore provinciale alla salute, il presidente provinciale dell'Ordine degli psicologi, due funzionari P.a.t., due psicologi designati dall'Ordine e i direttori delle unità di psicologia dell'Azienda sanitaria provinciale;
- promozione in tutte le scuole di servizi di consulenza psicologica rivolti agli studenti, da realizzare "in un contesto di multiculturalità, aperto anche a genitori e docenti, con particolare attenzione agli studenti con specifiche fragilità o a rischio di abbandono scolastico";
- contributi a iniziative e progetti per il benessere psico-fisico della persona, promossi dai soggetti del terzo settore;
- annuale relazione della Giunta al Consiglio provinciale che informi dettagliatamente sull'attuazione della legge, sull'efficacia degli esiti clinici degli interventi messi in campo, sui tempi d'attesa per i cittadini, sui costi delle prestazioni e ogni eventuale criticità.

L'iter della legge in Consiglio provinciale:

la legge provinciale 5 del 2016 è in vigore dal 25 maggio 2016. Il testo deriva dal disegno di legge 31/XV, depositato il 27 maggio 2014 da Mattia Civico, Alessio Manica, Lucia Maestri, Luca Zeni e Violetta Plotegher (Partito Democratico del Trentino). Il testo riprende il ddl 377/XIV, presentato nell'aprile 2013 - sempre dal consigliere Civico - e non approdato all'aula nella scorsa legislatura provinciale. Il 14 marzo 2016 il ddl 31/XV è stato approvato con modifiche dalla IV Commissione permanente del Consiglio, presieduta da Giuseppe Detomas, che ha consultato l'Azienda Provinciale Servizi sanitari, l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, l'Ordine degli psicologi di Trento, il Consultorio familiare Ucipem, l'Associazione psicologi per i popoli e l'Associazione AltraPsicologia. Il Consiglio provinciale ha approvato la legge il 27 aprile 2016, con 20 sì e 9 astensioni (Bottamedi, Cia, Degasperì, Fasanelli, Fugatti, Giovanazzi, Simoni, Viola e Zanon).



Lucia Maestri



Alessio Manica



Violetta Plotegher



Luca Zeni



Consulta la legge "on-line"

Segui gli sviluppi della legge, sul sito www.consiglio.provincia.tn.it nella banca dati "codice provinciale".

**Leggi il codice QR
con il tuo smartphone.**

L'ordine del giorno collegato:

è stato proposto dal consigliere Mattia Civico. Il testo - approvato dall'aula il 27 aprile 2016 - impegna la Giunta provinciale:

- 1) a stabilire, nel rispetto dell'autonomia scolastica, le misure necessarie per organizzare una gestione unitaria e provinciale dei C.i.c. (**Centri di informazione e consulenza**) mediante un'opera di coordinamento e di supervisione degli stessi da parte della Provincia, così da garantire un livello di funzionalità armonico tra istituto e istituto, nonché una maggiore consapevolezza delle problematiche emerse e degli strumenti proposti;
- 2) a individuare, in collaborazione con l'Ordine degli psicologi della Provincia di Trento e attraverso criteri condivisi di professionalità e competenza, un **elenco di professionisti** dai quali gli istituti possano attingere per affidare gli incarichi di sostegno psicologico previsti dai C.i.c.

I C.i.c. sono stati istituiti a livello nazionale nel 1990. Sono uno strumento per gli istituti scolastici, utile a dare risposte ai ragazzi o supportare le scuole stesse - anche attraverso la consulenza di uno psicologo - di fronte a varie problematiche della didattica o delle relazioni tra studenti oppure tra questi e i docenti.



Il punto di vista di Sara Piazza, presidente dell'Ordine degli psicologi della Provincia di Trento:

“Ritengo che l’approvazione di questa legge costituisca un importante atto politico per la tutela e la promozione del benessere della popolazione trentina.

L’elaborazione di questa legge è stata lunga e anche difficile: ha visto il diretto coinvolgimento del nostro Ordine professionale, con Luigi Ranzato e Francesco Reitano nella consiliatura 2010-2013, e dell’attuale Consiglio, e ha confermato quanto un lavoro comune tra politici e realtà professionali locali possa produrre una “buona legge”.

Perché è una buona legge? Innanzi tutto perché riconosce (in sintonia con quanto già affermato nel Piano provinciale per la Salute 2015-2025) la centralità del benessere psicologico come elemento imprescindibile della salute dei cittadini.

Nella nostra società spesso il miglioramento dello stato di salute fisica si accompagna a un generale deterioramento della salute psichica; si può pertanto immaginare come un investimento sulla qualità della vita psichica delle persone possa costituire un investimento per una società futura più consapevole e più sana. In un’epoca di rapidi cambiamenti e di grandi incertezze per le giovani e vecchie generazioni, è sempre più pressante la richiesta di interventi psicologici a prevenzione di futuri e più gravi disagi psichici.

Molte ricerche hanno mostrato quanto gli investimenti nella prevenzione e nella cura del disagio psicologico producano risultati non soltanto sul piano del benessere sociale ma anche sul piano strettamente economico, in termini di risparmio sulle future spese sanitarie.

Gli psicologi sono pronti a raccogliere le sfide che i cambiamenti sociali ed economici presentano alla collettività e garantiscono quei livelli di formazione continua, specializzazione e qualificazione necessari e imprescindibili per corretti interventi a favore degli individui e delle comunità.

Superato ormai il pregiudizio che rivolgersi allo psicologo sia cosa di cui vergognarsi, la popolazione chiede al servizio psicologico interventi sempre più diversificati (consulenza scolastica, interventi a sostegno della genitorialità, interventi per le nuove forme di dipendenza e nella psicologia dell'emergenza, per nominarne solo alcuni).

Sono convinta che gli interventi sanitari di base debbano restare appannaggio della sanità pubblica. Ciò nonostante dobbiamo essere realisti e ammettere che il sistema pubblico non ha le risorse, e forse in futuro ne avrà ancor meno, per garantire un numero sufficiente di operatori che si occupino della prevenzione e della cura del disagio psichico.

Questa nuova legge per la prima volta stabilisce che - ai fini della "prevenzione del disagio emotivo" e per "la promozione del benessere psico-fisico della persona" - le prestazioni di consulenza e assistenza psicologica siano erogate non soltanto dalle "strutture sanitarie pubbliche, distrettuali e ospedaliere" ma anche da "realità del privato sociale e studi associati di psicologia e psicoterapia accreditati e convenzionati con il servizio sanitario provinciale".

Ritengo che ciò possa rappresentare la necessaria integrazione dell'attuale offerta di assistenza psicologica, permettendo di dare risposte adeguate e tempestive alle crescenti richieste di sostegno e cura psicologica.

Si può ora concretamente immaginare una sanità pubblica più forte, che potrà avvalersi della collaborazione di professionisti convenzionati, qualificati, attentamente selezionati e coordinati, al fine di ampliare l'offerta alla cittadinanza in un'ottica di equità e di pari opportunità degli interventi.

Tale legge, infine, rappresenta una grande opportunità e al tempo stesso una sfida per la nostra categoria professionale (attualmente gli psicologi iscritti all'Ordine di Trento sono più di 800), soprattutto per i giovani che sono impazienti di entrare nel mondo del lavoro e di poter dare il proprio contributo per creare una società migliore".



La dedica:

il consigliere Mattia Civico nel corso della discussione in aula consiliare ha voluto dedicare questo testo di legge alla figura del dottor Francesco Reitano, valente psicologo del servizio pubblico provinciale, deceduto un anno prima.



Legge provinciale 6 maggio 2016, n. 5

Disciplina del servizio di assistenza e consulenza psicologica in provincia di Trento. Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006 e della legge provinciale sul lavoro 1983

(b.u. 10 maggio 2016, n. 19, suppl. n. 5)



Art. 1 Oggetto e finalità

1. Questa legge disciplina il servizio di assistenza e consulenza psicologica individuale, di coppia, familiare e di gruppo, nonché gli interventi di sostegno destinati in modo coordinato e integrato alla tutela e promozione del benessere psicologico della persona in tutte le fasi della vita attraverso attività di supporto qualificato, diagnosi, cura e riabilitazione, mirati al trattamento di sintomatologie specifiche afferenti alle capacità cognitive, affettive e relazionali dell'individuo, alla prevenzione del disagio emotivo e alla promozione del benessere psico-fisico della persona.
2. Per i fini del comma 1 la Provincia valorizza i profili di integrazione sanitaria e socio-assistenziale e il coordinamento tra la medicina di base e le strutture sanitarie di supporto psicologico pubbliche e private operanti sul territorio.

Art. 2 Promozione del benessere psico-fisico della persona

1. Per l'attuazione di questa legge la Provincia promuove l'attività di assistenza psicologica svolta dalle unità operative di psicologia presso le proprie sedi, dai consultori e dalle altre strutture sanitarie, anche in modo integrato con le articolazioni sanitario-assistenziali territoriali previste dall'articolo 45 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), e dall'articolo 21 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010).
2. La Provincia promuove, inoltre, il coordinamento e l'integrazione degli interventi di tipo diagnostico-terapeutico di carattere multidisciplinare con i percorsi assistenziali di tipo relazionale promossi dalle reti sociali e dai soggetti del terzo settore impegnati a promuovere il benessere psico-fisico della persona e a rimuovere le situazioni di marginalità e disagio.

Art. 3

Servizio di consulenza e assistenza psicologica

1. Le prestazioni di consulenza e assistenza psicologica disciplinate da questa legge sono erogate in via diretta dalle seguenti strutture sanitarie operanti sul territorio provinciale:
 - a) strutture sanitarie pubbliche, distrettuali e ospedaliere;
 - b) realtà del privato sociale e studi associati di psicologia e psicoterapia accreditati e convenzionati con il servizio sanitario provinciale.
2. La Giunta provinciale stabilisce, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, i requisiti qualitativi minimi ai fini dell'accreditamento dei soggetti previsti dal comma 1, lettera b). In particolare definisce i necessari standard professionali e vincola all'adozione di modalità operative che garantiscano un approccio multidisciplinare, di integrazione fra servizi e di formazione continua.
3. La convenzione prevista dal comma 1, lettera b), stabilisce in particolare le linee guida, i protocolli e le tariffe da applicare alle prestazioni previste da questa legge.

Art. 4

Commissione di valutazione

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge la Provincia istituisce una commissione di valutazione, quale organo tecnico-consultivo per l'esercizio delle funzioni disciplinate da questa legge.
2. In particolare compete alla commissione:
 - a) fornire supporto tecnico con compiti di verifica, monitoraggio e controllo sugli interventi previsti da questa legge, con particolare riferimento all'efficacia dei servizi forniti dai soggetti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b), evidenziando eventuali criticità organizzative e gestionali anche per quanto attiene alle modalità di erogazione delle prestazioni;
 - b) esprimere parere sui provvedimenti attuativi indicati nell'articolo 5 e sul regolamento di esecuzione;
 - c) formulare proposte alla Giunta provinciale in ordine al potenziamento e alla qualificazione dei servizi volti alla tutela e promozione del benessere psicologico della persona in tutte le fasi della vita;
 - d) esaminare ogni altra questione riguardante il benessere psicologico della persona sottoposta al parere della commissione su richiesta delle strutture interessate o dei suoi componenti;
 - e) promuovere studi, incontri, convegni, seminari, conferenze, nonché ogni altra iniziativa di sensibilizzazione e di informazione atta ad approfondire le problematiche relative alla tutela del benessere psicologico.
3. La commissione è composta:
 - a) dall'assessore provinciale competente in materia di tutela della salute o suo delegato;
 - b) dal presidente dell'ordine degli psicologi della provincia di Trento;
 - c) da due funzionari della Provincia di cui uno con qualifica di dirigente operanti presso strutture aventi competenze in materia sanitaria;
 - d) dai direttori delle unità operative di psicologia dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
 - e) da due psicologi, designati dall'ordine degli psicologi della provincia di Trento.
4. La commissione sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le proprie regole di funzionamento.
5. Ai lavori della commissione possono partecipare, su richiesta del presidente o dei componenti, in relazione ai temi trattati nelle singole riunioni e in aggiunta ai componenti, funzionari della Provincia o di altre amministrazioni pubbliche, altre figure professionali sanitarie o soggetti esterni esperti nelle questioni trattate.
6. La Giunta provinciale all'atto della nomina della commissione individua la struttura provinciale competente per l'attività di segreteria.
7. I componenti della commissione restano in carica per la durata della legislatura. A essi non compete alcun compenso o rimborso spesa.
8. La commissione assicura una costante informazione sulle proprie attività alla Giunta provinciale e le trasmette annualmente una relazione sull'attività svolta.

Art. 5 Provvedimenti attuativi

1. Per l'attuazione di questa legge la Giunta provinciale definisce con deliberazione, in relazione agli interventi previsti dall'articolo 1, i percorsi assistenziali, le prestazioni erogabili e le modalità di accesso, ivi inclusa l'eventuale compartecipazione degli assistiti alla spesa.
2. La Giunta provinciale determina, in particolare:
 - a) gli indirizzi per la valutazione della situazione economico-patrimoniale del nucleo familiare di riferimento sulla base dei criteri previsti dall'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, e dall'articolo 7 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, e l'eventuale compartecipazione degli assistiti alla spesa;
 - b) le tariffe, a remunerazione delle prestazioni degli ambulatori e degli studi privati di psicologia e psicoterapia, erogate nell'ambito dell'assistenza diretta;
 - c) le prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza definiti dalla normativa nazionale, da riservare agli iscritti al servizio sanitario provinciale residenti in provincia di Trento;
 - d) la specificazione dei soggetti in condizione di particolare vulnerabilità, con particolare riferimento ai cicli di vita e alle condizioni sociali, e la disciplina delle prestazioni di supporto psicologico a essi riservate;
 - e) gli indirizzi volti a definire gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione di competenza dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari da attuarsi, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, degli organi giudiziari, nonché di altri enti e organismi associativi operanti sul territorio provinciale aventi finalità coerenti con gli obiettivi di questa legge, negli ambiti di competenza.
3. Le tariffe previste dal comma 2, lettera b), sono definite sentito l'ordine degli psicologi della provincia di Trento; esse evidenziano i parametri per la remunerazione delle prestazioni in campo psicologico e psicoterapico e possono essere differenziate in relazione a specifiche esigenze sanitarie.

Art. 6 Disciplina regolamentare

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge la Provincia approva il regolamento di esecuzione contenente la disciplina di attuazione degli interventi e le relative procedure di raccordo con gli atti di programmazione sanitaria e socio-assistenziale, in particolare per quanto attiene ai profili di incidenza con gli ambiti dei rapporti familiari, di coppia, di cura dei minori, dell'istruzione, del lavoro e degli altri settori che concorrono alla promozione del benessere sociale.
2. Il regolamento definisce, inoltre, modalità e criteri per il riconoscimento, anche sul piano finanziario, di iniziative e progetti finalizzati alla tutela del benessere psico-fisico della persona promossi dai soggetti del terzo settore previsti dall'articolo 2, comma 2, di questa legge, anche in modo coordinato con gli organismi non lucrativi previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge provinciale sulla tutela della salute 2010.
3. La Provincia adotta i provvedimenti attuativi indicati nell'articolo 5 e il regolamento di esecuzione sentiti la commissione di valutazione, l'ordine degli psicologi della provincia di Trento e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

Art. 7 Informazioni sull'attuazione della legge

1. Dopo l'approvazione dei provvedimenti attuativi indicati nell'articolo 5 e del regolamento di esecuzione la Giunta provinciale presenta annualmente al Consiglio provinciale una relazione volta a dare puntuale riscontro ai seguenti elementi conoscitivi:
 - a) tipologia delle prestazioni erogate nell'ambito del servizio di assistenza e consulenza psicologica articolate per fasce di età, destinatari e struttura sanitaria erogatrice;
 - b) entità della domanda e dell'offerta in ordine al servizio di assistenza e consulenza psicologica con differenziazione dei dati in relazione agli ambiti territoriali;



- c) interventi realizzati in forma diretta;
 - d) valutazione di efficacia degli esiti clinici degli interventi per classi di età, diagnosi e durata;
 - e) tempi di attesa;
 - f) analisi dei costi delle prestazioni erogate dalle strutture previste dall'articolo 3, comma 1;
 - g) modalità di partecipazione economica degli assistiti;
 - h) criticità riscontrate nell'attuazione della legge.
2. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale può chiedere alla Giunta provinciale approfondimenti e specificazioni degli elementi conoscitivi contenuti nella relazione.
 3. La Giunta provinciale può, altresì, trasmettere gli elementi conoscitivi previsti dal comma 1 nell'ambito della relazione prevista dall'articolo 6 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010.

Art. 8 Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:
"3 bis. La Provincia promuove, altresì, nelle scuole di ogni ordine e grado servizi di consulenza psicologica rivolti a studenti finalizzati a sostenere il loro benessere emotivo e relazionale e il loro percorso di crescita in un contesto di multiculturalità, aperto anche a genitori e docenti, con particolare attenzione agli studenti con specifiche fragilità o a rischio di abbandono scolastico."

Art. 9 Modificazione dell'articolo 1 quater della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 quater della legge provinciale sul lavoro 1983 dopo le parole: "attraverso specifici interventi" sono inserite le seguenti: "anche di supporto psicologico".

Art. 10 Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione dell'articolo 3 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sulla missione 13 (tutela della salute), programma 01 (servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo 1 (spese correnti).
 2. Dall'applicazione dell'articolo 8 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sulla missione 04 (istruzione e diritto allo studio), programma 02 (altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 1 (spese correnti).
 3. Dall'applicazione dell'articolo 9 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sulla missione 15 (politiche per il lavoro e la formazione professionale), programma 03 (sostegno all'occupazione), titolo 1 (spese correnti).
- La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

**Legge provinciale
6 maggio 2016, n. 6**

Promozione
della floricoltura
trentina

**Modificazioni
della legge provinciale
sull'agricoltura 2003
e della legge provinciale
sull'agriturismo 2001
in materia di floricoltura**



Gli obiettivi della legge:

- promuovere il prodotto floricolo trentino e valorizzare le qualità floreali e le tecniche colturali;
- promuovere l'immagine turistica provinciale;
- valorizzare le risorse naturali del Trentino;
- sviluppare la sensibilità delle amministrazioni locali e della cittadinanza alla cultura floreale;
- valorizzare attraverso gli enti locali le attività legate alla produzione e all'utilizzo dei fiori e delle piante;
- promuovere una gestione mirata delle aree verdi pubbliche e degli spazi urbani, secondo strategie di marketing turistico-ambientale.



Il consigliere provinciale Marino Simoni (Progetto Trentino), primo firmatario del disegno di legge 100/XV:

“L'accoglienza, professionale e familiare, è il motore del turismo, elemento base ed essenziale dell'economia della nostra terra trentina.

“Fiorire è accogliere” è il motto dei Comuni fioriti italiani, che da un decennio fanno a gara per abbellire con i fiori le proprie contrade, contribuendo con questo al richiamo turistico che con il bello, l'ordine e la pulizia integra i panorami mozzafiato. È questo il contesto nel quale si è voluto inserire una legge che nel territorio del Garda e delle Dolomiti valorizzi il fiore.

Rilanciare il settore è un'opportunità economica per questa filiera dell'agricoltura che produce prodotti d'eccellenza, oggi in crisi e troppo spesso dimenticata e poco nota.

Il senso primo della legge è dare non solo risposte

alle esigenze delle aziende del settore, ma rafforzare il collegamento diretto delle stesse con il territorio nel quale vivono, puntando a far sì che un prodotto di qualità, quali i fiori e le piante, diventi un ulteriore testimonial della terra trentina. Nel contempo mirando ad essere un ulteriore tassello di quel marchio di qualità che si auspica porti una ventata di ossigeno per il rilancio economico tanto atteso.

Nel far questo la legge guarda anche agli Enti locali, come primi soggetti da coinvolgere, dando la possibilità di attivare il concorso dei Comuni fioriti trentini, di valorizzare ed individuare i Sentieri dei fiori come nuova opportunità di conoscenza del territorio e delle sue potenzialità naturali, dove ben si inseriscono le aziende che producono fiori e piante rilanciando così l'immagine del Trentino, un Trentino più curato, più green, più fiorito: un Trentino più bello”.

I numeri del settore in Trentino:

la floricoltura trentina, stando agli ultimi dati ufficiali, che risalgono al 2012, era rappresentata da **180 aziende**, con un fatturato stimato in **37 milioni di euro**, **600 occupati** ed un indotto lavorativo che porta questo numero più o meno verso i **1.000 occupati** (*).

La perdita di aziende causata dalla crisi economica degli ultimi anni viene stimata almeno nel **20%**.

La superficie produttiva coperta (serre ed altri manufatti) viene stimata all'incirca in 30.000 metri quadrati.

La produzione di fiori stimata in provincia: 2.500.000 gerani, 240.000 crisantemi, 500.000 tra viole e primule, 750.000 piante da fiore annuali, 3.000.000 di piantine da orto ed erbe aromatiche. (**)

*(Dati storici forniti da P.A. Umberto Viola, ESAT 1978-2001, FEM 2001-2012, e poi fino al 2014 in forza a PAT Ufficio fitosanitario).

** (Dati forniti da Aflovit, Associazione dei florovivaisti trentini).


Il contesto nazionale:

il florovivaismo, (che comprende i segmenti dei *fiori e fronde recise*, delle *piante in vaso da interno ed esterno* e delle *piante erbacee e legnose*) costituisce un importante comparto dell'agricoltura italiana, che coinvolge anche produttori e distributori di mezzi tecnici, commercianti grossisti, centri del giardinaggio, garden center, negozi e chioschi.

L'entità della superficie investita, in termini di superficie agricola utilizzata, corrisponde al **30% ca.** della superficie europea complessiva. Gli occupati in base al censimento Istat 2010 sono **oltre centomila** in Italia; il valore della produzione florovivaistica italiana rappresenta quasi il **5%** della produzione agricola totale e deriva per il **50%** dai comparti fiori e piante in vaso.

(Fonte: Piano del settore florovivaistico 2014/2016 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)

La produzione di fiori in Trentino



Il floricoltore ai fini della l.p. 6/2017:

chi svolge abitualmente – per almeno il 70% della propria attività – coltivazione di piante ornamentali in serre o all'aperto, o formazione e impianto di orti o giardini o tenuta di vivai per arbusti e alberi ornamentali.

Cosa prevede la legge:

- iniziative formative per sviluppare specifiche competenze nella programmazione e gestione delle aree verdi pubbliche e degli spazi urbani;
- concorsi rivolti a Comunità e Comuni per la creazione di una **rete dei Comuni fioriti trentini**. In Italia c'è già l'esempio del concorso Comuni fioriti, organizzato da Asproflor, mentre in Europa ormai dal 1975 viene organizzato il concorso Entente Florale Europe, cui aderiscono 11 Paesi.
- creazione di giardini didattici pubblici (percorsi ricreativi, culturali e didattici volti alla conoscenza dei fiori);
- contributi ai floricoltori per interventi di riqualificazione delle strutture florovivaistiche e interventi di miglioramento tecnologico dei loro impianti; contributi alle associazioni di categoria per l'assistenza ai floricoltori;
- promozione e disciplina delle **Strade dei fiori** (dopo quelle del vino e dei sapori), nei territori provinciali vocati a questo settore e con attrattive significative ai fini di un'offerta territoriale turistica integrata.



I più bei giardini in Trentino:

La Soprintendenza per i beni culturali della Provincia di Trento ha da poco concluso, con una pregevole pubblicazione in due volumi, un progetto di studio, catalogazione e valorizzazione dei **giardini storici** trentini. Sono stati censiti **circa 150** giardini storici, di cui una trentina di proprietà pubblica e gli altri privati. Spiccano per la loro particolarità i parchi termali (a **Levico** e a **Roncegno**, sviluppati attorno ai rispettivi alberghi, ma aperti al pubblico) e i giardini di cura (ad **Arco** e a **Riva**, risalenti appunto all'epoca del Kurort). Da segnalare poi, per gli interventi qualificati e recenti di restauro, alcuni giardini passati in proprietà pubblica, come **villa Mersi** e il **giardino Garbari** a Trento. Per la sua complessità architettonica e l'aspetto fiabesco, merita una menzione speciale il **giardino dei Ciucioi** a Lavis, di proprietà del Comune e in corso di restauro.


Il Trentino è rappresentato anche in un'altra importante rete di eccellenza, quella dei **Grandi Giardini Italiani**, fondata nel 1997 dall'imprenditrice inglese Judith Wade, che comprende ad oggi 122 giardini di 12 Regioni, al centro di un settore turistico ed economico in forte espansione (8 milioni di visitatori nel 2015), il cosiddetto Horticultural Tourism. Rivestire un interesse storico/artistico/botanico, garantire apertura al pubblico e un alto livello di manutenzione e gestione, sono i principali requisiti per essere ammessi al network, di cui fanno parte **Arte Sella (Borgo Valsugana)**, il **Parco delle Terme di Levico** e il "**Giardino della rosa**" di **Ronzone**. L'Alto Adige è presente con i magnifici **Giardini di Castel Trauttmansdorf di Merano**.

Infine, si ricorda per la sua particolarità il **Giardino d'Europa** a Pieve Tesino, nato nel 2011, dedicato ad Alcide De Gasperi e simbolo dell'Europa unita, collocato accanto alla Casa Museo che racconta vita e opere dello statista trentino.

Giardino dei Ciucioi a Lavis



Giardino d'Europa a Pieve Tesino



I percorsi professionali del settore:

In Trentino, presso il Centro Istruzione e Formazione della Fondazione Mach di San Michele all'Adige, è istituito il corso biennale di alta formazione per **“tecnici superiori del verde”**, figura specialistica in grado di intervenire su aspetti e problematiche tecnico gestionali di aree verdi.

Più in generale, in Italia per chi ama queste professioni le possibilità di formazione sono numerose:

- **corsi professionalizzanti e tecnici** per vivaista, floricoltore giardiniere, ortofloricoltore;
- **diplomi di perito** agrario o agrotecnico;
- **corsi di laurea** delle Facoltà di agraria, ad esempio in Produzioni vegetali con indirizzo in ortofloricoltura; Scienze Vivaistiche; Ambiente e Gestione del Verde Ornamentale; Tutela del Paesaggio; Produzione e Protezione delle Piante e dei Sistemi del Verde;
- **corsi magistrali e post-laurea** in Architettura del paesaggio, Tutela, conservazione e gestione del

giardino storico, Progettazione e conservazione del giardino e del paesaggio, Progettazione delle aree verdi e del paesaggio, e altri, destinati per lo più, ma non solo, a laureati negli indirizzi scientifico disciplinari ambientale, agrario, forestale o architettonico;

- **ulteriori esperienze formative** sono offerte a livello di post-diploma o, ancora, da Centri di ricerca come l'Istituto Regionale della Floricoltura di Sanremo (che fa parte del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, l'Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare).
- Tra i percorsi di apprendimento informali, ha un certo rilievo il **Festival del Verde e del Paesaggio** - evento green tra i più frequentati d'Italia, con migliaia di visitatori ogni anno, nella cornice del **Parco pensile dell'Auditorium** di Renzo Piano a Roma - che organizza tra l'altro la **Summer School of Floriculture**.





Il punto di vista di Michele Buccella, presidente dell'Associazione florovivaisti trentini:

“L'associazione floricoltori trentini “Aflovit” ha appreso con entusiasmo l'approvazione del disegno di legge 100/XV sulla “Disciplina della floricoltura nella provincia di Trento”.

La legge potrebbe aprire nuove strade verso la valorizzazione del prodotto floricolo trentino, del lavoro del floricoltore e delle potenzialità che questo settore può sviluppare nella promozione del territorio. Secondo la nostra opinione, la creazione di un marchio “qualità fiori del Trentino”, la realizzazione di “percorsi fioriti, strade e luoghi dei fiori” e la “specializzazione” di questo lavoro, (sia esso di produzione che di manutenzione delle aree verdi), sono azioni positive per il settore floricolo. Non va dimenticata l'importanza di istituire una cabina di regia con lo scopo di creare linee guida per il miglior sviluppo del settore e far sì che sia sempre più legato al territorio ed al turismo. Dal nostro punto di vista, è inoltre positivo che questa legge ponga le basi per creare nuove opportunità tra le aziende florovivaistiche locali e le pubbliche amministrazioni.

Attualmente, non essendoci purtroppo un tecnico che segue il settore anche dal punto di vista statistico, possiamo solo intuire dal “passaparola” che la crisi degli ultimi anni abbia portato ad una perdita di aziende nell'ordine del 20% o più. È inoltre da evidenziare il fatto che la floricoltura trentina abbia pochissimo cambio generazionale e quindi un ovvio invecchiamento dei titolari. Questa mancanza di interesse nei confronti del settore potrebbe ricercarsi nel fatto che sono richiesti notevoli investimenti sia strutturali, che di risorse umane a fronte di margini del prodotto fiore particolarmente bassi. Ricordiamo inoltre la difficoltà di attingere ai finanziamenti (piani di sviluppo rurale) i quali sono maggiormente rivolti ai giovani e soprattutto ad altri comparti dell'agricoltura anch'essi colpiti purtroppo dalla crisi. Questo ci fa pensare che per le cause sopra citate, nel futuro avremo altre perdite di aziende.

Nell'attesa della pubblicazione delle norme di attuazione della legge, sarebbe auspicabile avere un incontro con tutti gli attori principali, P.a.t. Servizio agricoltura e turismo, Consorzio dei Comuni Trentini, F.e.m. ed Aflovit, per poter così iniziare e sviluppare un dialogo di lavoro”.

La curiosità dagli archivi del Consiglio provinciale:

Remo Defant (consigliere provinciale del P.P.T.T.): “[...] lassù la decorazione floreale mancava della stella alpina, che è il fiore principale della nostra Regione [...] Quel pannello floreale può andare. Sono d'accordo anch'io. Manca però il fiore principale di questa zona alpina, manca la stella alpina.[...]”

(da una seduta del Consiglio provinciale della II Legislatura. Era in discussione l'articolo “Spesa per la decorazione e l'arredamento della sala del Consiglio provinciale”, l'attuale sala Depero a palazzo della Provincia. Dopo aver visionato alcuni pannelli decorativi proposti da Fortunato Depero, tra cui “Flora alpestre e rupestre”, i consiglieri discussero anche soggetti e stile dell'artista).



“Flora alpestre e rupestre” di Fortunato Depero

L'iter della legge in Consiglio provinciale:

la legge 6/2016 è stata approvata dal Consiglio provinciale il 28 aprile 2016 ed è in vigore dal 25 maggio 2016. Il testo modifica norme della legge provinciale sull'agricoltura del 2003 e della legge provinciale sull'agriturismo del 2001. L'iniziativa in questo senso è partita dal consigliere provinciale di Progetto Trentino, Marino Simoni, primo firmatario del disegno di legge 100/XV, depositato il 15 ottobre 2015 e approvato all'unanimità dalla II Commissione consiliare permanente, il 4 aprile 2016. Il ddl 100/XV porta le firme anche di Walter Viola e Gianfranco Zanon (Progetto Trentino). Il testo iniziale è stato emendato d'intesa con la Giunta provinciale. In origine conteneva anche altre proposte di dettaglio per la valorizzazione del florovivaismo: albo dei floricoltori, marchio di prodotto trentino, cabina di regia per il verde pubblico, spazio riservato alle piante ornamentali negli interventi di riqualificazione pubblica e ai prodotti florovivaistici nelle manutenzioni del verde, sostegno a manifestazioni, fiere, studi di mercato sul florovivaismo, campagne pubblicitarie e informative sui prodotti trentini.



Walter Viola



Gianfranco Zanon



Consulta la legge “on-line”

Segui gli sviluppi della legge, sul sito www.consiglio.provincia.tn.it nella banca dati “codice provinciale”.


Leggi il codice QR con il tuo smartphone.

Il testo della legge

**Legge provinciale
6 maggio 2016, n. 6**

**Modificazioni
della legge provinciale
sull'agricoltura 2003
e della legge provinciale
sull'agriturismo 2001
in materia di floricoltura**

(b.u. 10 maggio 2016, n. 19, suppl. n. 5)



Art. 1 Modificazioni dell'articolo 48 bis della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)

1. La rubrica dell'articolo 48 bis della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituita dalla seguente: "Agevolazioni per le strade del vino, per le strade dei sapori, per le strade del vino e dei sapori e per le strade dei fiori".
2. Al comma 1 dell'articolo 48 bis della legge provinciale sull'agricoltura 2003 le parole: "strade del vino e dei sapori" sono sostituite dalle seguenti: "strade del vino, strade dei sapori, strade del vino e dei sapori e strade dei fiori".

Art. 2 Inserimento dell'articolo 48 ter nella legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. Dopo l'articolo 48 bis, nel capo VII del titolo I, della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

"Art. 48 ter

Agevolazioni per la floricoltura

1. Al fine di promuovere il prodotto floricolo trentino e l'immagine turistica provinciale, attraverso la valorizzazione delle risorse naturali, e di sviluppare una particolare sensibilità delle amministrazioni locali e della cittadinanza alla cultura floreale, la Pro-

vincia, le comunità e i comuni valorizzano le attività legate alla produzione e all'utilizzo dei fiori e delle piante, anche attraverso una gestione mirata delle aree verdi pubbliche e degli spazi urbani secondo strategie di marketing turistico-ambientale.

2. La Provincia può sostenere i costi connessi alla creazione, da parte di soggetti pubblici, di giardini didattici, intesi quali percorsi ricreativi, culturali e didattici volti alla conoscenza dei fiori e a sensibilizzare i cittadini nei loro confronti secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.
3. La Provincia, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può promuovere iniziative formative finalizzate a sviluppare specifiche competenze per la programmazione e gestione delle aree verdi pubbliche e degli spazi urbani, in base a criteri di valorizzazione delle qualità floreali e delle tecniche colturali e di economicità delle scelte.
4. La Provincia può promuovere concorsi rivolti alle comunità e ai comuni per la creazione di una rete denominata "comuni fioriti trentini" secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.
5. La Provincia può concedere ai floricoltori contributi per il finanziamento di interventi di recupero diretti a riqualificare le strutture florovivaistiche e di interventi finalizzati al miglioramento tecnologico degli impianti pertinenti allo svolgimento dell'attività e contributi alle associazioni di categoria del settore per l'assistenza ai floricoltori, con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale. Per floricoltore, ai sensi di quest'articolo, s'intende chi svolge abitualmente una o più delle seguenti attività, che costituiscano nel complesso almeno il 70 per cento dell'attività svolta:
 - a) coltivazione di piante ornamentali in serre o all'aperto e formazione e impianto di orti o giardini;
 - b) tenuta di vivai per arbusti e alberi ornamentali."

Art. 3

Modificazioni della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2001)

1. Il titolo della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è sostituito dal seguente: "Disciplina dell'agriturismo, delle fattorie didattiche, delle fattorie sociali, delle strade del vino, delle strade dei sapori e delle strade dei fiori".
2. La rubrica del capo III della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è sostituita dalla seguente: "Disciplina delle strade del vino, delle strade dei sapori, delle strade del vino e dei sapori e delle strade dei fiori".
3. Dopo la sezione II del capo III della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è inserita la seguente: "Sezione II bis".
4. Dopo l'articolo 20 bis, nella sezione II bis del capo III, della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è inserito il seguente:

Art. 20 ter

Strade dei fiori

1. La Provincia promuove e disciplina la realizzazione delle strade dei fiori con riferimento ai territori caratterizzati dalla presenza di floricoltori e dalla produzione di fiori, piante aromatiche e officinali, oltreché da attrattive naturalistiche, culturali e storiche particolarmente significative ai fini di un'offerta territoriale turistica integrata.
2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità di attuazione di quest'articolo applicando, in quanto compatibili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo III."

Art. 4

Disposizione finanziaria

1. Dall'applicazione degli articoli 1, 2 e 3 di questa legge non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sulla missione 16 (agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (spese in conto capitale).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

2016
ottobre

LEGGI PER VOI

I cittadini interessati a ricevere gratuitamente questo e gli altri numeri di "Leggi per voi", possono farne richiesta al Consiglio della Provincia autonoma di Trento, telefonando allo 0461/213226, scrivendo all'Ufficio stampa presso palazzo Trentini, in via Mancini, 27 a Trento, oppure inviando una mail a: ufficiostampa@consiglio.provincia.tn.it



Consiglio della Provincia autonoma di Trento